

Città metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**R.R. 10/R/2003 e smi - d.d. n. 839-14645 del 20/12/2019 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal Rio Arneirone in Comune di Meana di Susa ad uso agricolo (Bealera di Monfranco) assentita al Comune di Meana di Susa**

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazioni del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 839-14645 del 20/12/2019

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. di assentire al Comune di Meana di Susa, con sede in Piazza Europa 1 10050 Meana di Susa – C.F. 02057840015 - la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Arneirone in Comune di Meana di Susa, in misura di l/s massimi 50 e medi 35 nel semestre irriguo ad uso agricolo per irrigare ettari 75.00 di terreni da aprile a settembre di ogni anno senza restituzione delle colature; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi e nelle more della costituzione formale di un raggruppamento degli utilizzatori della derivazione in questione;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti di questa Amministrazione;
3. di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca;

(... omissis ...)

disciplinare di concessione del 14/09/2020 rep. 63 del 21/10/2020

(... omissis ...)

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti. Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

**Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 l/s.